



Repubblica di San Marino
Segreteria di Stato per gli Affari Esteri

RELAZIONE ACCORDO TRA LA REPUBBLICA DI SAN MARINO E LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA CONCERNENTE L'ASSISTENZA IN MATERIA FISCALE CIVILE E PENALE ATTRAVERSO LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI

Eccellentissimi Capitani Reggenti,

Onorevoli Membri del Consiglio Grande e Generale,

ho l'onore di presentar Loro per la ratifica l'accordo riguardante l'assistenza in materia fiscale civile e penale attraverso lo scambio di informazioni tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Federale di Germania, di cui la competente Commissione Consiliare ha preso atto in data 13 luglio 2010.

Tale accordo può essere così brevemente descritto.

L'articolo 1 definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione dell'accordo e prevede l'assistenza reciproca attraverso lo scambio di informazioni verosimilmente rilevanti per l'attuazione della rispettiva legislazione degli Stati Contraenti concernenti le imposte contemplate nell'Accordo, comprese le informazioni verosimilmente rilevanti per l'accertamento e la riscossione di tali imposte, il recupero dei debiti d'imposta, ovvero le indagini o le azioni penali in materia fiscale. I diritti e le misure di salvaguardia garantiti alle persone dalle leggi o dalla pratica amministrativa dello Stato Contraente richiesto restano applicabili.

L'articolo 2 definisce il concetto di giurisdizione.

L'articolo 3 elenca le tasse/imposte coperte dall'accordo, sia le imposte o tasse vigenti nei due paesi sia le imposte identiche o sostanzialmente simili applicate successivamente alla data



Repubblica di San Marino
Segreteria di Stato per gli Affari Esteri

della firma dell'accordo in aggiunta o in luogo di imposte esistenti, purché vi sia il consenso di entrambe le parti in tal senso.

L'articolo 4 elenca le definizioni ed i termini usati nell'accordo. A differenza degli altri accordi fino ad ora sottoscritti stabilisce due distinte autorità competenti per lo scambio di informazioni per entrambe le Parti Contraenti: il Ministero delle Finanze per le questioni fiscali civili e il Ministero della Giustizia per quelle di natura fiscale penale.

Gli articoli 5, 6 e 7 descrivono analiticamente le condizioni, le modalità ed i limiti in cui può essere presentata, espletata o rifiutata una richiesta di collaborazione. In particolare, l'articolo 5 sottolinea l'impegno dei paesi contraenti ad assicurare che le proprie autorità competenti siano autorizzate ad ottenere o fornire informazioni su richiesta detenute da vari enti al fine di assicurare un effettivo scambio di informazioni. L'articolo 8 disciplina la riservatezza, prevedendo che le informazioni fornite e ottenute devono venir trattate con riservatezza e considerate segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna degli Stati Contraenti. Tale articolo prevede altresì che le informazioni siano comunicate soltanto alle persone od autorità incaricate di perseguire gli scopi fissati dal presente accordo (ivi compresi i tribunali e le autorità amministrative). Un ulteriore articolo riguarda i costi per la fornitura dell'assistenza amministrativa, che normalmente sono a carico della parte richiesta, e rinvia ad un ulteriore accordo, in questo caso all'allegato Protocollo, la possibilità che costi straordinari (compresi i costi ragionevoli per terzi e consulenti esterni) siano suddivisi tra le parti qualora superino il valore di Euro 500. Vengono infine previste norme per l'applicazione di una procedura di componimento amichevole nel caso si debbano chiarire dubbi o risolvere controversie che potrebbero sorgere tra le due parti. Seguono le disposizioni concernenti l'entrata in vigore e la durata dell'accordo. Alla Convenzione è allegato un Protocollo, che costituisce parte integrante dell'Accordo, il quale contiene alcune disposizioni



Repubblica di San Marino
Segreteria di Stato per gli Affari Esteri

convenute tra le Parti contraenti relative alla protezione dei dati personali e al già citato riferimento ai costi straordinari.

L'accordo tra il Governo della Repubblica di San Marino e la Repubblica Federale di Germania concernente l'assistenza in materia fiscale civile e penale attraverso lo scambio di informazioni è stato approvato dal Congresso di Stato in data 15 marzo 2010 con delibera n. 8 e firmato a Roma il 21 giugno 2010. L'accordo ricalca gli standard fissati dall'OCSE.

Eccellenze,

Signore e Signori Consiglieri,

chiedo quindi al Consiglio Grande e Generale di voler ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica di San Marino e la Repubblica Federale di Germania concernente l'assistenza in materia fiscale civile e penale attraverso lo scambio di informazioni.

ACCORDO
FRA
LA REPUBBLICA DI SAN MARINO
E
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
CONCERNENTE L'ASSISTENZA IN MATERIA FISCALE CIVILE E PENALE
ATTRAVERSO LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI

La Repubblica di San Marino

e

La Repubblica Federale di Germania,

nel desiderio di migliorare e facilitare le condizioni che regolano lo scambio di informazioni relativamente a tutte le questioni fiscali,

hanno concordato quanto segue:

Articolo 1

Campo di applicazione dell'Accordo

Le autorità competenti degli Stati Contraenti si forniscono assistenza reciproca attraverso lo scambio di informazioni che sono verosimilmente rilevanti per l'attuazione della rispettiva legislazione degli Stati Contraenti concernente le imposte contemplate nel presente Accordo, comprese le informazioni che sono verosimilmente rilevanti per l'accertamento e la riscossione di tali imposte, il recupero dei debiti d'imposta, ovvero le indagini o le azioni penali in materia fiscale. I diritti e le misure di salvaguardia garantiti alle persone dalle leggi o dalla pratica amministrativa dello Stato Contraente richiesto restano applicabili.

Articolo 2

Giurisdizione

Uno Stato Contraente richiesto non è tenuto a fornire informazioni che non siano né detenute dalle proprie autorità né in possesso di o ottenibili da persone che si trovano nella sua giurisdizione territoriale.

Articolo 3

Imposte contemplate

(1) Il presente Accordo si applica alle seguenti imposte:

a) nel caso della Repubblica Federale di Germania:

- all'imposta sul reddito (Einkommensteuer),
- all'imposta sulle società (Körperschaftsteuer),
- all'imposta sul commercio (Gewerbesteuer),
- all'imposta patrimoniale (Vermögensteuer) e
- all'imposta di successione (Erbschaftsteuer),
- all'imposta sul valore aggiunto (Umsatzsteuer),
- all'imposta sui premi assicurativi (Versicherungsteuer)

compresi i supplementi ivi applicati;

b) nel caso della Repubblica di San Marino:

- all'Imposta Generale sul Reddito (IGR)
 - aa) -delle persone fisiche;
 - bb) -delle persone giuridiche e delle imprese individuali;
- all'Imposta Monofase sulle importazioni.

(2) Il presente Accordo si applica anche a tutte le imposte identiche o sostanzialmente simili applicate successivamente alla data della firma dell'Accordo in aggiunta o in luogo di imposte esistenti se gli

Stati Contraenti concordano in tal senso. Le autorità competenti degli Stati Contraenti si notificano reciprocamente ogni cambiamento sostanziale apportato alla tassazione e alle relative misure di raccolta delle informazioni contemplate nell'Accordo.

Articolo 4

Definizioni

(1) Ai fini del presente Accordo, salvo diversa definizione:

- a) "Repubblica Federale di Germania", allorquando utilizzato in senso geografico, designa l'area in cui è in vigore la legislazione tributaria della Repubblica Federale di Germania;
- b) "Repubblica di San Marino", allorquando utilizzato in senso geografico, designa il territorio della Repubblica di San Marino, ivi compreso qualsiasi altro spazio sul quale la Repubblica di San Marino esercita diritti sovrani o ha giurisdizione conformemente al diritto internazionale;
- c) con il termine "autorità competente" si intende:
 - (i) nella Repubblica Federale di Germania, il Ministero Federale delle Finanze o l'autorità alla quale ha delegato i propri poteri; relativamente alle questioni fiscali penali si tratterà del Ministero Federale della Giustizia o dell'autorità alla quale ha delegato i propri poteri;
 - (ii) nella Repubblica di San Marino, il Ministero delle Finanze o il suo rappresentante autorizzato; relativamente alle questioni fiscali penali, si tratterà del Ministero della Giustizia o del suo rappresentante autorizzato;
- d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;
- e) con il termine "società" si intende una persona giuridica o un ente trattato come persona giuridica a fini fiscali;
- f) con il termine "società quotata in borsa" si intende qualsiasi società la cui principale tipologia di azioni è quotata in una borsa valori riconosciuta e le cui azioni quotate in borsa

possano essere prontamente acquistate o vendute da chiunque. Le azioni possono essere acquistate o vendute "da chiunque" se la compravendita di azioni non è implicitamente o esplicitamente limitata ad un gruppo ristretto di investitori;

g) con l'espressione "principale tipologia di azioni" si intende la tipologia o le tipologie di azioni che rappresentano la maggioranza delle quote di diritto di voto e del valore della società;

h) con l'espressione "borsa valori riconosciuta" si intende qualsiasi borsa valori concordata dalle autorità competenti degli Stati Contraenti;

i) con l'espressione "fondo o schema di investimento comune" si intende qualsiasi tipo di investimento comune, a prescindere dalla forma giuridica. Con l'espressione "fondo o schema pubblico di investimento comune" si intende qualsiasi fondo o schema di investimento comune, a patto che le quote fondiarie, le quote societarie o altre partecipazioni nel fondo o nello schema siano prontamente acquistabili, vendibili o riscattabili da chiunque. Le quote fondiarie, le quote societarie o altre partecipazioni nel fondo o nello schema possono essere prontamente acquistabili, vendibili o riscattabili "da chiunque" se l'acquisto, vendita o riscatto non sono implicitamente o esplicitamente limitati ad un gruppo ristretto di investitori;

j) con il termine "imposta" si intende ogni imposta alla quale si applica l'Accordo;

k) con il termine "Stato Contraente richiedente" si intende lo Stato Contraente che richiede le informazioni;

l) con il termine "Stato Contraente richiesto" si intende lo Stato Contraente a cui è stato richiesto di fornire informazioni;

m) con l'espressione "misure per la raccolta di informazioni" si intendono le leggi e le procedure amministrative o giudiziarie che consentono ad uno Stato Contraente di ottenere e fornire le informazioni richieste;

n) con il termine "informazioni" si intende ogni fatto, dichiarazione, documento o registrazione in qualsiasi forma;

o) con il termine "materia fiscale" si intendono tutte le questioni fiscali, comprese le questioni fiscali penali;

p) con il termine "materia fiscale penale" si intende la materia fiscale che implica una condotta dolosa, precedente o successiva all'entrata in vigore del presente Accordo, passibile di essere perseguita ai sensi delle leggi penali dello Stato Contraente richiedente;

q) con il termine "legislazione penale" si intendono tutte le disposizioni penali come tali designate ai sensi della rispettiva normativa degli Stati Contraenti, a prescindere dal fatto che siano contenute nella legislazione tributaria, nel codice penale o in altre leggi.

(2) Ogni termine non definito nel presente Accordo, a meno che il contesto non richieda diversamente, ha il significato attribuito nel momento in cui è stata effettuata la richiesta secondo il diritto di tale Stato Contraente, e il significato ai sensi della legislazione tributaria applicabile di tale Stato Contraente prevale sul significato attribuito a quel termine in base ad altre legislazioni dello stesso Stato Contraente.

Articolo 5

Scambio di informazioni

(1) L'autorità competente di uno Stato Contraente fornisce su richiesta dell'altro Stato Contraente le informazioni per i fini di cui all'Articolo 1. Tali informazioni vengono fornite a prescindere dal fatto che lo Stato Contraente richiesto necessiti di tali informazioni per i propri fini fiscali o che la condotta indagata costituisca o meno reato secondo la legislazione dello Stato Contraente richiesto, qualora tale condotta avesse avuto luogo nel territorio dello Stato Contraente richiesto.

(2) Se le informazioni in possesso dell'autorità competente dello Stato Contraente richiesto non sono sufficienti per consentirgli di soddisfare la richiesta di informazioni, tale Stato Contraente ricorre, a sua discrezione, a tutte le opportune misure per la raccolta di informazioni necessarie per fornire allo Stato Contraente richiedente le informazioni richieste, anche se lo Stato Contraente richiesto non necessita, in quel momento, di tali informazioni per i propri fini fiscali.

(3) Su esplicita richiesta dell'autorità competente dello Stato Contraente richiedente, l'autorità competente dello Stato Contraente richiesto fornisce le informazioni ai sensi del presente Articolo,

nella misura consentita dalla propria legislazione, sotto forma di deposizioni di testimoni e copie autenticate di documenti originali.

(4) Ciascuno Stato Contraente assicura che le proprie autorità competenti, conformemente ai termini del presente Accordo, siano autorizzate a ottenere o fornire su richiesta:

- a) informazioni detenute da banche, altri istituti finanziari e persone che agiscono in qualità di delegati o amministratori fiduciari, ivi compresi rappresentanti e fiduciari;
- b) (i) informazioni relative ai rapporti di proprietà di società, società di persone e altre persone; comprese, in caso di fondi e schemi di investimento comune, informazioni relative a quote societarie, quote fondiarie e altre partecipazioni;

(ii) nel caso di società fiduciarie, informazioni su fiduciari, amministratori fiduciari, guardiani e beneficiari; nel caso di fondazioni, informazioni sui fondatori, membri del consiglio della fondazione e beneficiari;

a condizione che il presente Accordo non crei per gli Stati Contraenti un obbligo di ottenere o fornire informazioni sui rapporti di proprietà di società quotate in borsa o di fondi e schemi pubblici di investimento comune, a meno che tali informazioni possano essere ottenute senza dar luogo a difficoltà sproporzionate.

(5) Ogni richiesta di informazioni viene formulata il più dettagliatamente possibile, specificando per iscritto:

- (a) l'identità della persona sotto esame o indagine,
- (b) il periodo relativamente al quale vengono richieste le informazioni,
- (c) la natura delle informazioni richieste e la forma in cui lo Stato Contraente richiedente desidera preferibilmente riceverle,
- (d) il fine fiscale per il quale si richiedono le informazioni,

(e) i motivi per i quali si ritiene che le informazioni richieste siano verosimilmente rilevanti per l'attuazione della legislazione tributaria dello Stato Contraente richiedente relativamente alla persona indicata al sottoparagrafo a) del presente paragrafo,

(f) i motivi per i quali si ritiene che le informazioni richieste si trovino nello Stato Contraente richiesto o che siano in possesso di o ottenibili da una persona che si trova nella giurisdizione dello Stato Contraente richiesto,

(g) nella misura in cui conosciuti, il nome e l'indirizzo delle persone ritenute essere in possesso delle informazioni richieste,

(h) una dichiarazione attestante che la richiesta è conforme alla legislazione ed alle pratiche amministrative dello Stato Contraente richiedente, che, se le informazioni richieste fossero nella giurisdizione dello Stato Contraente richiedente, allora l'autorità competente dello Stato Contraente richiedente, ai sensi della propria legislazione, sarebbe in grado di ottenerle e che la richiesta è conforme al presente Accordo,

(i) una dichiarazione attestante che lo Stato Contraente richiedente ha fatto ricorso a tutti i mezzi disponibili nel proprio territorio per ottenere le informazioni, tranne quelli che avrebbero comportato difficoltà sproporzionate.

(6) L'autorità competente dello Stato Contraente richiesto conferma all'autorità competente dello Stato Contraente richiedente di aver ricevuto la richiesta e si adopera a fare quanto in suo potere per trasmettere le informazioni richieste allo Stato Contraente richiedente nel più breve tempo possibile.

Articolo 6

Accertamenti fiscali all'estero

(1) Previa comunicazione inviata con ragionevole anticipo, lo Stato Contraente richiedente può richiedere che lo Stato Contraente richiesto autorizzi i rappresentanti dell'autorità competente dello Stato Contraente richiedente ad entrare nel territorio dello Stato Contraente richiesto, nella misura consentita dalla sua legislazione, per interrogare persone fisiche ed esaminare documenti con il consenso scritto preventivo di dette persone fisiche o di altre persone interessate. L'autorità

competente dello Stato Contraente richiedente notifica all'autorità competente dello Stato Contraente richiesto la data e il luogo dell'incontro previsto con le relative persone fisiche

(2) Su richiesta dell'autorità competente dello Stato Contraente richiedente, l'autorità competente dello Stato Contraente richiesto può consentire ai rappresentanti dell'autorità competente dello Stato Contraente richiedente di essere presenti durante la fase rilevante di un accertamento fiscale nello Stato Contraente richiesto.

(3) Se viene accolta la richiesta di cui al paragrafo 2, l'autorità competente dello Stato Contraente richiesto che conduce l'accertamento notifica quanto prima all'autorità competente dello Stato Contraente richiedente la data ed il luogo dell'accertamento, l'autorità o il funzionario designato alla conduzione dell'accertamento nonché le procedure e condizioni previste dallo Stato Contraente richiesto per la conduzione dell'accertamento stesso. Tutte le decisioni inerenti alla conduzione dell'accertamento fiscale vengono prese dallo Stato Contraente richiesto che conduce l'accertamento stesso.

Articolo 7

Possibilità di rifiutare una richiesta

(1) L'autorità competente dello Stato Contraente richiesto può rifiutare l'assistenza:

- a) qualora la richiesta non sia conforme al presente Accordo;
- b) qualora lo Stato Contraente richiedente non abbia fatto ricorso a tutti i mezzi disponibili nel proprio territorio per ottenere le informazioni, ad eccezione dei casi in cui il ricorso a tali mezzi avrebbe dato luogo a difficoltà sproporzionate;
- c) qualora la fornitura delle informazioni richieste sia contraria all'ordine pubblico dello Stato Contraente richiesto.

(2) Il presente Accordo non impone allo Stato Contraente richiesto l'obbligo di:

- a) fornire informazioni coperte dal diritto di rifiutare la testimonianza o che rivelerebbero un segreto commerciale, industriale, professionale o d'ufficio o una procedura commerciale, a

condizione che le informazioni di cui all'Articolo 5, paragrafo 4, non vengano trattate come segreto o procedura commerciale unicamente per tale motivo;

- b) attuare misure amministrative in contrasto con le proprie leggi e pratiche amministrative, a condizione che nulla di quanto contenuto nel presente sottoparagrafo infici gli obblighi di uno Stato Contraente di cui al paragrafo 4 dell'Articolo 5.

(3) Una richiesta di informazioni non può essere respinta adducendo il motivo che il debito d'imposta che ha dato luogo alla richiesta è oggetto di contenzioso.

(4) Lo Stato Contraente richiesto non può essere obbligato ad ottenere e a fornire informazioni che l'autorità competente dello Stato Contraente richiedente non sarebbe in grado di ottenere in base alla propria legislazione se le informazioni richieste si trovassero all'interno della giurisdizione dello Stato Contraente richiedente.

(5) Lo Stato Contraente richiesto può rifiutare una richiesta di informazioni se le informazioni vengono richieste dallo Stato Contraente richiedente per attuare disposizioni di legge tributaria dello Stato Contraente richiedente ovvero obblighi correlati, che discriminano, in circostanze identiche, un cittadino dello Stato Contraente richiesto rispetto ad un cittadino dello Stato Contraente richiedente.

Articolo 8

Riservatezza

(1) Le informazioni fornite e ricevute dalle autorità competenti degli Stati Contraenti devono venir trattate con riservatezza e considerate segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna degli Stati Contraenti.

(2) Tali informazioni saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi i tribunali e le autorità amministrative) incaricate di perseguire gli scopi di cui all'Articolo 1 e dette persone o autorità utilizzeranno tali informazioni soltanto per i fini indicati all'Articolo 1; comprese le decisioni su eventuali ricorsi. Per tali scopi, le informazioni potranno essere comunicate nel corso di indagini amministrative o penali, nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nei giudizi, qualora ciò sia previsto dalle rispettive legislazioni degli Stati Contraenti.

(3) Tali informazioni non potranno essere utilizzate per nessuno scopo diverso da quelli di cui all'Articolo 1 senza l'espresso consenso scritto dell'autorità competente dello Stato Contraente richiesto.

(4) Le informazioni fornite ad uno Stato Contraente richiedente ai sensi del presente Accordo non potranno essere comunicate a nessun'altra giurisdizione.

(5) I dati personali potranno essere trasmessi nella misura in cui ciò si riveli necessario per l'attuazione delle disposizioni del presente Accordo e fatte salve le disposizioni di legge dello Stato Contraente che fornisce le informazioni.

Articolo 9

Costi

Le autorità competenti degli Stati Contraenti si accordano in merito alla ripartizione dei costi sostenuti per la fornitura di assistenza (compresi i costi ragionevoli per terzi e consulenti esterni in relazione a contenziosi o altro).

Articolo 10

Procedura di reciproco accordo

(1) Laddove sorgano difficoltà o dubbi tra gli Stati Contraenti in merito all'attuazione o interpretazione dell'Accordo, le autorità competenti cercano di risolvere la questione consensualmente.

(2) Oltre agli accordi di cui al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati Contraenti possono concordare le procedure da utilizzare conformemente agli Articoli 5, 6 e 9.

(3) Le autorità competenti degli Stati Contraenti possono comunicare direttamente ai fini del raggiungimento di un accordo ai sensi del presente Articolo.

(4) Gli Stati Contraenti concordano in merito alle procedure per la risoluzione delle controversie, nel caso in cui ciò si rivelasse necessario.

Articolo 11

Protocollo

Il Protocollo qui allegato è parte integrante del presente Accordo.

Articolo 12

Entrata in vigore

(1) Il presente Accordo necessita di ratifica e gli strumenti di ratifica vengono scambiati il prima possibile.

(2) Il presente Accordo entra in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e in entrambi gli Stati Contraenti si applica:

- a) alle questioni in materia fiscale penale e
- b) a tutte le altre questioni di cui all'Articolo 1, ma solamente per i periodi imponibili che iniziano in quella data o dopo tale data, ovvero, laddove non vi sia alcun periodo imponibile, per tutte le imposte che insorgono in quella data o dopo quella data.

Articolo 13

Denuncia

(1) Ognuno degli Stati Contraenti può denunciare per iscritto l'Accordo mediante notifica inviata all'autorità competente dell'altro Stato Contraente.

(2) Tale denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della notifica di denuncia da parte dell'altro Stato Contraente.

(3) In caso di denuncia dell'Accordo, gli Stati Contraenti restano vincolati dalle disposizioni dell'Articolo 8 con riguardo alle informazioni ottenute conformemente all'Accordo.

Fatto a *Roma*, il *21 Giugno* 2010, in duplice esemplare, nelle lingue italiana e tedesca, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per la
Repubblica di San Marino

Daniela Rotundo

Per la
Repubblica Federale di Germania

Friedrich

**PROTOCOLLO
ALL'ACCORDO
FRA
LA REPUBBLICA DI SAN MARINO
E
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA**

**CONCERNENTE L'ASSISTENZA IN MATERIA FISCALE CIVILE E PENALE
ATTRAVERSO LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI**

La Repubblica di San Marino e la Repubblica Federale di Germania (di seguito denominati "Stati Contraenti") hanno concordato, al momento della firma dell'Accordo fra i due Stati concernente l'Assistenza in Materia Fiscale Civile e Penale attraverso lo Scambio di Informazioni, le seguenti disposizioni, le quali sono parte integrante di detto Accordo:

1. Con riguardo al sottoparagrafo a del paragrafo 5 dell'Articolo 5, resta inteso che l'identità della persona sotto esame o indagine può essere determinata mediante informazioni identificative diverse dal nome.
2. Con riguardo al paragrafo 5 dell'Articolo 8, gli Stati Contraenti garantiscono la protezione dei dati personali ad un livello equivalente a quello della Direttiva 95/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. Inoltre, si applica quanto segue:
 - a) L'organo ricevente può utilizzare tali dati conformemente al paragrafo 3 dell'Articolo 8 unicamente per lo scopo indicato dall'organo mittente ed è soggetto alle condizioni stabilite dall'organo mittente e conformi all'Articolo 8.
 - b) A prescindere dalle disposizioni del paragrafo 3 dell'Articolo 8, le informazioni possono essere utilizzate per altri scopi se, ai sensi della legislazione di entrambi gli Stati Contraenti, tali informazioni possono essere utilizzate per detti altri scopi e l'autorità competente dello Stato Contraente mittente ha acconsentito a tale utilizzo. L'utilizzo per altri scopi senza la preventiva approvazione dell'autorità competente dello Stato Contraente mittente è permesso unicamente se necessario al fine di evitare,

nel singolo caso in esame, una minaccia imminente per la vita, l'incolumità fisica o la libertà di una persona, ovvero per proteggere significativi beni patrimoniali ed ogni eventuale ritardo comporterebbe un pericolo. In tal caso, occorre richiedere immediatamente all'autorità competente dello Stato Contraente mittente l'autorizzazione retroattiva del cambio di finalità. Se tale autorizzazione viene rifiutata, le informazioni non possono più essere utilizzate per l'altro scopo e l'organo ricevente è tenuto a cancellare immediatamente i dati forniti. Qualsiasi danno causato dall'uso delle informazioni per altri fini deve essere risarcito.

- c) L'organo mittente è tenuto a vigilare sull'esattezza dei dati da fornire e sulla loro verosimile rilevanza nel senso di cui all'Articolo 1, nonché sulla loro corrispondenza allo scopo per il quale vengono forniti. I dati sono verosimilmente rilevanti se, nel caso concreto in esame, esiste una fondata possibilità che l'altro Stato Contraente abbia il diritto di tassare e nulla fa presupporre che i dati siano già a conoscenza dell'autorità competente dell'altro Stato Contraente o che l'autorità competente dell'altro Stato Contraente verrebbe a conoscenza dell'oggetto imponibile senza le informazioni. Nel caso in cui risulti che sono stati forniti dati inesatti o dati che non avrebbero dovuto essere forniti, l'organo ricevente viene informato di ciò al più presto. Tale organo è tenuto a correggere o a cancellare tali dati immediatamente.
- d) Su richiesta, l'organo ricevente informa caso per caso l'organo mittente circa l'utilizzo dei dati forniti e dei risultati ottenuti mediante tali dati.
- e) L'organo ricevente informa la persona interessata della raccolta dei dati da parte dell'organo mittente. Quest'informazione può essere omessa, qualora si ritenga che l'interesse pubblico derivante dall'omissione dell'informazione prevalga sul diritto dell'interessato ad essere informato.
- f) Su richiesta, la persona interessata viene informata in merito ai dati forniti che la riguardano, nonché all'utilizzo che verrà fatto di tali dati. La seconda frase del sottoparagrafo e) si applica di conseguenza.
- g) L'organo ricevente è responsabile, conformemente alla propria legislazione nazionale, relativamente a qualsiasi persona che subisce ingiustamente un danno per via della fornitura di dati ai sensi dello scambio di dati previsto dal presente Accordo. Per quanto

riguarda la persona che ha subito il danno, l'organo ricevente non può invocare a sua discolpa il fatto che il danno è stato causato dall'organo mittente.

- h) L'organo mittente e l'organo ricevente sono tenuti a mettere agli atti la fornitura e il ricevimento dei dati personali.
- i) Nel caso in cui la legislazione nazionale dell'organo mittente contenga specifiche disposizioni per la cancellazione dei dati personali forniti, tale organo ne dà comunicazione all'organo ricevente. In ogni caso, i dati personali forniti vengono cancellati una volta che non sono più necessari al perseguimento dello scopo per cui sono stati forniti.
- j) L'organo mittente e l'organo ricevente sono tenuti ad attuare misure efficaci volte a proteggere i dati personali forniti da qualsiasi accesso non autorizzato, alterazione non autorizzata e divulgazione non autorizzata.

3. Conformemente all'Articolo 9 dell'Accordo, si stabilisce consensualmente che i costi ordinari sostenuti al fine di soddisfare una richiesta di informazioni saranno a carico dello Stato Contraente richiesto. Di norma, tali costi ordinari coprono i costi amministrativi interni dell'autorità competente nonché i costi esterni di entità minore, quali ad esempio i costi dei corrieri. Tutti i costi ragionevoli sostenuti da terzi per soddisfare la richiesta relativa allo scambio di informazioni sono considerati costi straordinari e saranno a carico dello Stato Contraente richiedente. Fra i costi straordinari si annoverano, tra l'altro:

- a) tariffe ragionevoli riscosse per personale assunto da terzi al fine di fornire assistenza nel soddisfare la richiesta;
- b) tariffe ragionevoli riscosse da terzi per lo svolgimento di attività di ricerca;
- c) tariffe ragionevoli riscosse da terzi per fotocopiare i documenti;
- d) costi ragionevoli per l'assunzione di esperti, interpreti o traduttori;
- e) costi ragionevoli per l'inoltro di documenti allo Stato Contraente richiedente;

- f) costi ragionevoli di contenzioso dello Stato Contraente richiesto in relazione ad una specifica richiesta di informazioni;
- g) costi ragionevoli per l'ottenimento di deposizioni giurate orali o testimonianze e
- h) tariffe e spese ragionevoli, determinate conformemente agli importi consentiti in base alla normativa applicabile, relativamente alle persone che compaiono volontariamente per un interrogatorio, una deposizione giurata orale o una testimonianza nell'ambito di una particolare richiesta di informazioni.

Le autorità competenti si consulteranno in ogni caso particolare in cui i costi straordinari potrebbero eccedere i 500 Euro, al fine di chiarire se lo Stato Contraente richiedente intende portare avanti la richiesta e sostenere i costi.

4. Le comunicazioni formali, comprese le richieste di informazioni, effettuate relativamente a o conformemente alle disposizioni dell'Accordo sottoscritto, verranno inviate per iscritto direttamente all'autorità competente dell'altro Stato Contraente agli indirizzi riportati qui di seguito o ad altro indirizzo notificato di volta in volta da uno Stato Contraente all'altro. Tutte le comunicazioni successive ad una richiesta di informazioni verranno effettuate per iscritto o verbalmente, a seconda di ciò che risulti più opportuno, alla rispettiva autorità competente o ai suoi uffici autorizzati.

Autorità competente
per la Repubblica di San Marino:

Ministero delle Finanze
47890 San Marino

Per la materia fiscale penale:

Ministero della Giustizia
47890 San Marino

Autorità competente
per la Repubblica Federale di Germania:

Bundeszentralamt für Steuern
53221 Bonn

Per la materia fiscale penale:

Bundesamt für Justiz
53094 Bonn